

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 novembre 2025, n. 291

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico denominato 156 Brindisi), sito nel Comune di Brindisi (BR) in contrada "Gambetta", di potenza nominale prevista pari a 0,99 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse.

Proponente: E3 INTERNATIONAL S.r.l., Via Dalmazia Santo Spirito n. 22/B, 70127 Bari – Cod. Fis. e P. IVA 08561440721.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto** (1997), alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il 4 ottobre 2016 e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;

- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (Decreto PNRR 2);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER.

Per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, “Valutazione di Impatto di Genere –Approvazione indirizzi metodologico-operativi”;
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER”.

ATTESO CHE:

- **il D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione;
- **l'Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss. sulla Conferenza di Servizi**;
- **il D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;
- **il D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo.

La Regione Puglia, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina amministrativa e programmatoria in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 12947 del 21/09/2023, la E3 INTERNATIONAL S.r.l. (di seguito anche “Società” e/o “proponente”) trasmetteva a questa Sezione regionale competente istanza telematica di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico denominato 156 Brindisi), sito nel Comune di Brindisi (BR), in contrada “*Gambetta*”, di potenza nominale prevista pari a 0,99 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse, acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. NRMB7R4;
- la scrivente Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale Sistema Puglia, con nota prot. n. 210619 del 02/05/2024, trasmetteva richiesta di integrazione documentale ai fini della mera procedibilità dell’istanza;
- con nota acquisita al prot. n. 254854 del 29/05/2024, la Società trasmetteva le integrazioni richieste dalla scrivente Sezione con la sopra richiamata prot. n. 210619 del 02/05/2024;
- con nota prot. n. 471433 del 30/09/2024, lo scrivente Ufficio dava avvio al procedimento e, contestualmente, convocava la riunione di Conferenza di Servizi, semplificata e in forma asincrona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., invitando le Amministrazioni e gli Enti interessati a fornire nulla osta, atto o parere entro la data del 27/10/2024;
- con nota acquisita al prot. n.494600 del 10/10/2024, la Società comunicava di aver provveduto ad integrare la documentazione depositata sul portale Sistema Puglia al fine di consentirne agli Enti il compiuto esame;
- con nota prot. n. 143368-P del 02/10/2024, acquisita al prot. n. 478079 di pari data, ENAC, Direzione Territoriale Puglia e Basilicata, comunicava che le valutazioni su potenziali ostacoli alla navigazione

aerea non sono soggette a silenzio-assenso, ma richiedono provvedimenti espliciti, precisando che, per l'ottenimento del parere-nulla osta, sarebbe stato necessario che il proponente attivasse la procedura descritta nel "Protocollo Tecnico" sul sito ENAC, inviando la documentazione e avviando contestualmente analoga procedura con ENAV per le verifiche sulle procedure di volo e i sistemi di radionavigazione;

- con nota prot. n. 7763 del 24/10/2024, acquisita al prot. n. 522895 di pari data, ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi, al fine di fornire il proprio parere di competenza, formulava una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. 34199 del 29/10/2024, acquisita al prot. n. 531749 di pari data, la Provincia di Brindisi – Area 3 – Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale formulava una richiesta di integrazioni, al fine di fornire il proprio parere di competenza;
- con nota prot. n. 111185 del 30/10/2024, acquisita al prot. n. 533709 di pari data, il Comune di Brindisi trasmetteva il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- questa Sezione, con nota prot. n. 549322 del 08/11/2024, trasmetteva il verbale della prima Conferenza di Servizi, semplificata e in forma asincrona, con il quale chiedeva alla Società:
 - di dare evidenza dell'invio ad ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e alla Provincia di Brindisi – Area 3 – Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale della documentazione richiesta;
 - di controdedurre al parere sfavorevole del Comune di Brindisi;
 - di dare evidenza dello stato dell'arte delle trattative finalizzate alla sottoscrizione della Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Brindisi per le dovute misure compensative (ex D.M. 10/09/2010 ed ex L.R. 28 del 07/09/2022) da formalizzare durante i lavori di Conferenza di Servizi;
 - di dare evidenza di avvenuto deposito dell'istanza di accertamento paesaggistico (ex. Art. 91 delle NTA del PPTR) presso l'autorità competente (Comune di Brindisi);
 - di produrre un'asseverazione che attestasse l'esenzione da VIA, inclusiva di esplicita dichiarazione di non assoggettamento alle disposizioni del DM 52 del 30/03/2015 del già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM, oggi MASE) in ordine al possibile abbattimento delle soglie dell'obbligo per l'assoggettamento alle procedure ambientali.

Contestualmente, la Sezione Transizione Energetica sospendeva i termini del procedimento fino ad evidenza di avvenuto deposito dell'istanza di accertamento paesaggistico presso l'autorità competente.

- la E3 INTERNATIONAL S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 569475 del 19/11/2024, dichiarava *"che l'intervento non è soggetto alla procedura di accertamento paesaggistico; che l'area oggetto di intervento risulta idonea ai sensi dell'art.20 c.8 del D.Lgs. 199/2021"* e, contestualmente, chiedeva la revoca della sospensione. A supporto delle dichiarazioni effettuate, la Società argomentava sostenendo:
 - per quanto riguarda l'esclusione dall'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica: il progetto non sarebbe soggetto a tale procedura poiché, in base all'art. 89 delle NTA del PPTR, l'intervento non ricadeva negli "ulteriori contesti" (come lame, gravine, aree umide, paesaggi rurali, ecc.) definiti dall'art. 38 del PPTR, e non rappresentava una "rilevante trasformazione del paesaggio". Le NTA definiscono "rilevanti" le trasformazioni soggette a VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale). Il proponente dichiarava, inoltre, che questo impianto, per le sue ridotte dimensioni, non sarebbe stato soggetto a VIA.
 - per quanto riguarda l'idoneità dell'Area (ai sensi D.Lgs. 199/2021) il proponente dichiarava che

l'area era "idonea" basandosi sull'art. 20, comma 8, c-ter), lettera 2, che considera idonee le aree agricole "racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri" da un impianto industriale o stabilimento, dimostrando (con visura catastale e mappa) che l'area di intervento si trovava interamente entro 500 metri da un impianto esistente (Foglio 95, Particella 258) classificato catastalmente come "D01 - Opificio";

- con nota acquisita al prot. n. 570115 del 19/11/2024, la Società comunicava di aver depositato sul portale Sistema Puglia, tra l'altro:
 - la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi,
 - in riferimento a quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi – Area 3 – Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale, documentazione relativa all'assenza di interferenze dell'impianto fotovoltaico con la rete stradale di competenza provinciale;
 - le controdeduzioni al parere sfavorevole del Comune di Brindisi e la dichiarazione di non aver ancora potuto ottenere una copia della convenzione per le dovute misure compensative (ex D.M. 10/09/2010 ed ex L.R. 28 del 07/09/2022) dal Comune di Brindisi (relativa alla delibera n. 374 del 21/11/2023), nonostante si sia recata direttamente presso gli uffici dell'Ente;
- con nota acquisita al prot. n. 571403 del 19/11/2024, la Società trasmetteva un'asseverazione attestante *"l'esenzione dalle procedure di valutazione d'impatto ambientale per il progetto considerato, il quale non risulta assoggettato alle disposizioni del DM 52 del 30/03/2015 del già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM, oggi MASE) in ordine al possibile abbattimento delle soglie dell'obbligo per l'assoggettamento alle procedure ambientali"*;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 48211 del 29/01/2025, trasmetteva ad ENAC istanza per le verifiche sulle procedure di volo e i sistemi di radionavigazione, corredata da idonea documentazione;
- con nota prot. n. 54871 del 01/02/2025, lo scrivente Ufficio revocava la sospensione del procedimento e convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi, semplificata e in forma asincrona, rinnovando l'invito alle Amministrazioni e agli Enti interessati a fornire nulla osta, atto o parere entro la data del 28/02/2025;
- in data 14/03/2025, con nota acquisita al prot. n. 136156 di pari data, la E3 ITNERNATIONAL trasmetteva comunicazione inviata a mezzo PEC al Comune di Brindisi con la quale comunicava di essere in attesa di un riscontro da parte dell'Ente in merito alla sottoscrizione della convenzione relativa alle misure di compensazione, ex D.M. 10/09/2010 ed ex L.R. 28 del 07/09/2022, inviata in data 02/12/2024, allegata alla suddetta nota;
- con nota prot. n. 168531 del 01/04/2025, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi e, considerato che da parte di ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi, della Provincia di Brindisi – Area 3 – Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale e del Comune di Brindisi non erano pervenuti pareri o note in risposta alle integrazioni e alle controdeduzioni trasmesse dalla Società, contestualmente, invitava gli Enti sopra citati a voler fornire, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della nota stessa, il contributo di propria competenza;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 187512 del 09/04/2025, considerato il tempo trascorso dal termine fissato al 28/02/2025 per l'acquisizione degli atti di assenso o dissenso da parte degli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, chiedeva di procedere senza indugi alla conclusione del procedimento;
- con nota prot. n. 23874, acquisita al prot. n. 208493 del 18/04/2025, Arpa Puglia, DAP Brindisi, comunicava che *"alla luce della documentazione trasmessa, si prende atto dei riscontri puntualmente predisposti dal Proponente e si rimanda all'A.C. la valutazione definitiva del progetto in esame"*;

- con nota prot. 251062 del 13/05/2025, atteso che, da parte della Provincia di Brindisi – Area 3 – Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale e del Comune di Brindisi, non era pervenuto alcun riscontro in ordine alle integrazioni e alle controdeduzioni trasmesse dalla Società, nella necessità di concludere il procedimento, sulla base del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, la scrivente Sezione comunicava la **conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi con esito favorevole**, fatte salve le condizioni e prescrizioni agli atti del procedimento;
- con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia quanto segue:
 - la Sezione scrivente, con nota prot. n. 351145 del 26/06/2025, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con note prott. nn. 371559, 371598, 371618, 371639, 371666, 371745, 371763, 371773 e 371783 del 03/07/2025, trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando le ditte in indirizzo a voler fornire, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni od opposizioni;
 - il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale riscontrava con nota acquisita al prot. n. 376116 del 04/07/2025, richiamando il contenuto della circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023 e comunicando di attenersi a *"indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*;
 - in data 01/08/2025, con nota acquisita al prot. 437864 di pari data, pervenivano presso la scrivente Sezione osservazioni e opposizioni da parte di una ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione;
 - con nota prot. n. 439712 del 04/08/2025, la Sezione Transizione Energetica provvedeva a trasmettere le osservazioni pervenute con la suddetta nota prot. n. 437864 alla Società proponente e, per conoscenza, alla Provincia di Brindisi, alla ditta proprietaria e al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - la E3 INTERNATIONAL, con nota acquisita al prot. n. 456914 del 19/08/2025, trasmetteva il proprio riscontro alle osservazioni della ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione pervenuta con nota prot. n. 437864 del 01/08/2025;
- con nota prot. n. 526442 del 29/09/2025, questa Sezione comunicava la **conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;
- in ordine alle opere di connessione (Codice Rintracciabilità 353250862):
 - in data 05/12/2022 la E3INTERNATIONAL S.r.l. aveva fatto richiesta di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) per una potenza in immissione richiesta di 1.000 kW, sito in Strada Comunale n. 5, Brindisi;
 - E-distribuzione S.p.A., in qualità di gestore delle stesse, con nota prot. P3709114 del 09/02/2023, prevedeva che l'impianto sarebbe stato allacciato alla rete di distribuzione in media tensione (MT) con tensione nominale di 20 kV, tramite la connessione in antenna dalla linea MT esistente

denominata "BETA" (alimentata dalla Cabina Primaria "CP CASIGNANO"). La soluzione sarebbe consistita nella:

- costruzione di una nuova Cabina di Consegna;
 - costruzione di una Cabina di Sezionamento;
 - costruzione di una linea aerea in cavo (tipo AL 35 mmq) per uno sviluppo di circa 700 m;
 - posa di cavi interrati (tipo AL 185 mmq) per l'ingresso e l'uscita dalle cabine;
- la E3 INTERNATIONAL S.r.l. accettava integralmente la soluzione di connessione proposta da e-distribuzione S.p.A. in data 05/04/2023;
 - nella prima versione del progetto definitivo delle opere di connessione, trasmesso dalla E3 INTERNATIONAL ad E-distribuzione al fine dell'ottenimento del benestare necessario, il tracciato della linea aerea e il posizionamento della Cabina di Sezionamento interessavano marginalmente una zona di interesse archeologico. Poiché, ai sensi dell'art. 80 delle NTA del PPTR, è vietata *"la realizzazione di [...] elettrodotti sotterranei e aerei"* nelle zone classificate di interesse archeologico, la Società proponente presentava una revisione del progetto (Rev. 02 di giugno 2023) che includeva una lieve modifica del tracciato al fine di traslare la linea elettrica e le relative infrastrutture al di fuori dell'area vincolate e della sua zona di rispetto (area di buffer);
 - E-distribuzione S.p.A., con nota trasmessa a mezzo PEC in data 22/06/2023, comunicava, in merito al progetto definitivo revisionato trasmesso dalla E3 INTERNATIONAL S.p.A., l'esito positivo della verifica effettuata.

Preso atto delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

ENAC, nota prot. n. 143368-P del 02/10/2024, acquisita al prot. n. 249401 di pari data, con la quale l'Ente rende noti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 08/10/2024, la Società trasmetteva ad ENAC istanza di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto, acquisita al prot. ENAC-PROT-08/10/2024-0146799-A. Con nota prot. n. 36497-P del 13/03/2025, acquisita al prot. n. 136142 del 14/03/2025, ENAC, visto anche il parere formulato da ENAV S.p.A, prot. n. 0153671 del 20/12/2024, comunicava *"la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico"*.

Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota acquisita al prot. n. 478666 del 02/10/2024, con la quale il Servizio richiedeva l'esclusione dalla Conferenza di Servizi e rendeva note le modalità per verificare l'eventuale interessamento di beni di proprietà regionale e le modalità per presentare eventuale istanza per l'ottenimento del diritto di attraversamento.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia dichiarazione di avvenuta consultazione del catalogo patrimoniale regionale e del relativo esito, con la quale dichiarava *"l'individuazione del Bene regionale sito nel Comune di Brindisi e identificato in catasto al foglio 95 particella 58, interessato dal passaggio della linea elettrica aerea di connessione alla rete per l'impianto fotovoltaico in oggetto. Come da evidenze in calce, il bene rientra nella categoria dei "Terreni – opere di bonifica" EX-ERSAP"*. In allegato, inoltre, la E3 INTERNATIONAL dava evidenza dell'avvenuta istanza, trasmessa a mezzo PEC in data 19/11/2024, al Servizio Amministrazione

del Patrimonio della Regione Puglia per il rilascio della concessione per l'uso del bene demaniale identificato, ai sensi dell'art. 5 del R.R. 23/2011 e in riferimento a quanto prescritto dalla L.R. 27/1995.

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023, acquisita al prot. n. 478611 del 02/10/2024, con la quale venivano fornite indicazioni per la verifica della completezza documentale degli elaborati espropriativi nell'ambito degli interventi di interesse regionale per i quali viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia le dichiarazioni richieste al paragrafo 2.4 (dichiarazione progettista) e 2.5 (dichiarazione di manleva) della nota circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023 del Servizio Gestione Opere Pubbliche.

SNAM, nota prot. n. 402 del 07/10/2024, acquisita al prot. n. 468407 del 07/10/2024, con la quale l'Ente comunicava che *"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società"*.

Marina Militare, Comando Marittimo SUD – Taranto, nota prot. n. M_D MARSUD0036225 del 10/10/2024, acquisita al prot. n. 497429 del 11/10/2024, con la quale l'Ente riferiva che *"[...] per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse"*.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud, nota 73761 del 15/10/2024, acquisita al prot. n. 502304 di pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato: *"[...] solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio" [...]; [...] occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. [...] qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPS del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. [...] in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:*

- *tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);*
- *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)".*

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia una dichiarazione di non interferenza dell'opera in oggetto con *“sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ferrovie e altre linee di trasporto, sistemi di trasporto ad impianti fissi non ferroviari, tratte delle reti di trasporto ferroviario, strade e/o autostrade della rete nazione”*, corredata dalla relativa planimetria.

Regione Puglia, Dipartimento Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, non prot. n. 503293 del 15/10/2024, acquisita al prot. n. 504104 di pari data, con la quale il Servizio comunicava che *“Dalla documentazione pubblicata [...], si evince che il progetto in oggetto consiste nella costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, della potenza nominale pari a 0,99 MWe, ubicato in contrada “Gambetta” nel Comune di Brindisi, con le relative opere ed infrastrutture connesse. Dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto, non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio”*.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione Generale per i servizi territoriali, Div XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 90552 del 16/10/2024, acquisita al prot. n. 505608 di pari data, con la quale il Ministero chiariva la nuova procedura in materia di interferenze con le reti di comunicazione elettronica (es. cavi telefonici), alla luce delle modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03) entrate in vigore il 28 aprile 2024. Nello specifico, tale procedura prevedeva l'eliminazione della richiesta di un atto di assenso formale per i progetti di condutture elettriche, sostituita da una dichiarazione asseverata, redatta dai soggetti interessati e firmata da un professionista abilitato, contenente l'evidenza o meno della presenza di interferenze tra il progetto e le reti di comunicazione e corredata da una relazione tecnica dettagliata.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia la dichiarazione asseverata, firmata da un professionista abilitato e corredata da una dettagliata relazione tecnica, di non interferenza tra le condutture elettriche in progetto e le reti di comunicazione, acquisita al protocollo MIMIT n. 94470 del 22/10/2024.

ANAS S.p.A., Struttura Territoriale Puglia, nota prot. 898031 del 18/10/2024, acquisita al prot. n. 510923 di pari data, con la quale l'ente comunicava che *“esaminata la documentazione inviata [...], l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns. competenza, né, tantomeno, con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada”*.

Acquedotto Pugliese S.p.A., Struttura Territoriale Operativa Brindisi, Area Manutenzione Straordinaria, nota prot. 68645 del 21/10/2024, acquisita al prot. n. 514745 di pari data, con la quale, *“consultati gli elaborati progettuali (trattasi di un lotto di terreno rappresentato con le particelle n. 32, 92, 93, 94, 97 e n. 104 nel Foglio di Mappa n. 95 del Comune di Brindisi, sul quale sarà realizzato l'impianto fotovoltaico in oggetto indicato), si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con opere del Servizio Idrico Integrato, gestite da Acquedotto Pugliese SpA. Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi”*.

Arpa Puglia, Direzione Scientifica, U.O.C. Ambienti Naturali, nota prot. n. 77633 del 24/10/2024, acquisita al prot. n. 522895 di pari data, con la quale l'Agenzia, al fine di poter esprimere un parere definitivo, richiedeva alla Società integrazioni documentali.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia nota di riscontro alle integrazioni richieste con la suddetta nota prot. n. 7763 del 24/10/2024, trasmesse nella stessa data, a mezzo PEC, alla Direzione Scientifica di Arpa Puglia. Con nota prot. n. 23874, acquisita al prot. n. 208493 del 18/04/2025, **Arpa Puglia, DAP Brindisi**,

comunicava che *“alla luce della documentazione trasmessa, si prende atto dei riscontri puntualmente predisposti dal Proponente e si rimanda all’A.C. la valutazione definitiva del progetto in esame”*.

Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi Tecnici, Viabilità e Regolazione circolazione stradale, nota prot. n. 34199 del 29/10/2024, acquisita al prot. n. 531749 di pari data, con la quale l’Ente richiedeva, ai fini del rilascio del parere, *“la redazione di uno o più elaborati/stralcio che riportino esplicitamente:*

- a) individuazione e indicazione esplicita delle strade provinciali su cartografia in scala appropriata;*
- b) numero, estensione e qualità delle interferenze delle opere di progetto con le infrastrutture di competenza di questo ente;*
- c) le misure di adeguamento del progetto alle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato “A”, qualora il progetto iniziale non fosse coerente con esse”*.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante e corredata da una planimetria dettagliata, di non interferenza tra l’opera in oggetto e la rete stradale di competenza della Provincia di Brindisi, trasmessa a mezzo PEC all’amministrazione provinciale nella stessa data.

La Provincia di Brindisi, Area 3 – Servizi Tecnici, Viabilità e Regolazione circolazione stradale, con nota prot. 33076 del 20/10/2025, acquisita al prot. n. 585954 di pari data (parere tardivo, pervenuto successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, prot. n. 187512 del 09/04/2025, e alla chiusura dell’attività istruttoria, prot. n. 526442 del 29/09/2025), comunicava che, sulla base di quanto trasmesso dalla Società proponente in data 19/11/2024, *“non rientrando nelle competenze di questa provincia - limitatamente agli aspetti relativi alla viabilità – non si esprime alcun parere”*.

TERNA S.p.A., nota prot. n. 118222 del 29/10/2024, acquisita al prot. n. 529975 di pari data, con la quale l’Ente gestore comunicava che *“in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:*

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;*
- all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.*

Per quanto sopra, con riferimento all’impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione”.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Ex Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, nota circolare prot. n. 198074 del 30/10/2024, acquisita al prot. n. 533499 di pari data, con la quale il MASE comunicava che l’articolo 120 del R.D. 1775/1933 stabiliva che le condutture elettriche che attraversavano aree minerarie non potevano essere autorizzate senza il parere delle autorità competenti (in questo caso, l’UNMIG). Il Ministero evidenziava che una Direttiva Direttoriale del 2012 aveva introdotto un’importante semplificazione: il proponente doveva verificare preliminarmente e autonomamente se il suo progetto interferisse con titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione di idrocarburi, ecc.), consultando i dati cartografici (le mappe) disponibili sul sito web del Ministero (UNMIG). In caso di non interferenza, era sufficiente che il progettista rilasciasse una *“dichiarazione di non interferenza”* che equivaleva e sostituiva la pronuncia positiva dell’Autorità mineraria. In caso di rilevata interferenza, era necessario coinvolgere formalmente l’ufficio UNMIG per ottenere il parere.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che, in data 19/11/2024, la Società proponente depositava sul portale Sistema Puglia una dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, di non interferenza con attività minerarie, trasmessa a mezzo PEC al Ministero nella stessa data.

R.F.I. S.p.A., nota prot. 5648 del 04/11/2024, acquisita al prot. n. 539404 di pari data, con la quale l’Ente

comunicava che *“Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”*

Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 28584 del 02/12/2024, acquisita al prot. n. 593113 di pari data con la quale *“[...] esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>”.*

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. 98610 del 24/02/2025, acquisita al prot. n. 98634 di pari data, con la quale il Servizio comunicava che *“In riferimento al procedimento di AU per la realizzazione dell’impianto in oggetto, [...] nel Comune di Brindisi non ci sono aree del Demanio Armentizio. Pertanto, in riscontro alla convocazione di Conferenza di Servizi pervenuta da Codesta Sezione con nota prot. 0054871/2025 del 01/02/2025, si rappresenta che, essendo l’impianto in oggetto a distanza maggiore di 500 mt dalla rete tratturale, non genera impatti sulla stessa. Si comunica, quindi che, per la realizzazione dello stesso, il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta, attesa la mancanza di interferenze con aree del Demanio Armentizio”.*

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, nota prot. n. 116235 del 05/03/2025, acquisita al prot. n. 117145 di pari data, con la quale il Servizio in questione, facendo riferimento alla nota di trasmissione del verbale della prima Conferenza di Servizi, prot. n. 546762 del 07/11/2024, nella quale era contenuto, a causa di mero errore materiale, un oggetto non corrispondente al procedimento *de quo*, comunicava l’assenza di terreni gravati da usi civici ed evidenziava, altresì, l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dell’elenco dei Comuni, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, nonostante facesse riferimento al Comune di Lucera (FG) a causa di un mero errore materiale, corretto con l’invio di una nota di errata corrige (prot. 549322 del 08/11/2024), dalla consultazione dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia, emergeva che anche per il Comune di Brindisi, dove si trova l’intero impianto fotovoltaico in oggetto, **non risultano terreni gravati da usi civici.**

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 342340 del 23/06/2025, acquisita al prot. n. 343533 di pari data, con la quale il Servizio in questione comunicava che *“La tipologia di opere previste, nel loro insieme non contrastano con i vincoli di tutela e con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, e impone, durante l’esecuzione e l’esercizio dell’impianto, di garantire la protezione della falda acquifera e di rispettare le seguenti condizioni ambientali:*

- *alla luce delle indicazioni di cui alla DGR n.257 del 10.03.2025 con cui la Regione Puglia ha adottato il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025, risulta premiale l’approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura per il sostentamento delle specie vegetali da impiantare;*

- *durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*
- *nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;*
- *sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);*
- *la permeabilità del terreno post-intervento risulti invariata rispetto al valore pre-intervento;*
- *non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco;*
- *i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;*
- *le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;*
- *in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;*
- *si assicurì, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;*
- *le aree destinate alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente;*
- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di progetto il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016".*

(parere tardivo, pervenuto successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, prot. n. 187512 del 09/04/2025). Restano tuttavia valide le prescrizioni esecutive riportate in detto parere.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota acquisita al prot. n. 646642 del 17/11/2025, con la quale l'Ente comunica che *"Riguardo agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto sopra richiamati [PGRA, PGA e PAI] ed in particolare al PAI, non si registrano interferenze con elementi a vario titolo vincolati dal PAI e pertanto nulla osta alla realizzazione dell'intervento adottando le seguenti cautele esecutive:*

1. *Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare*

materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio, rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;

2. *Gli scavi siano seguiti nel rispetto delle infrastrutture esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione”.*

(Parere tardivo, pervenuto successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, prot. n. 187512 del 09/04/2025, e alla chiusura dell'attività istruttoria, prot. n. 526442 del 29/09/2025). Restano tuttavia valide le prescrizioni esecutive riportate in detto parere.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Sezione scrivente, con nota prot. n. 351145 del 26/06/2025, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, con note prott. nn. 371559, 371598, 371618, 371639, 371666, 371745, 371763, 371773 e 371783 del 03/07/2025, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando le ditte in indirizzo a voler fornire, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni od opposizioni;
- il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale riscontrava con nota acquisita al prot. n. 376116 del 04/07/2025, richiamando il contenuto della circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16/11/2023 e comunicando di attenersi a “indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”;
- in data 01/08/2025, con nota acquisita al prot. 437864 di pari data, pervenivano presso la scrivente Sezione osservazioni e opposizioni da parte di una ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione;
- con nota prot. n. 439712 del 04/08/2025, la Sezione Transizione Energetica provvedeva a trasmettere le osservazioni pervenute con la suddetta nota prot. n. 437864 alla Società proponente e, per conoscenza, alla Provincia di Brindisi, alla ditta proprietaria e al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
- la E3 INTERNATIONAL, con nota acquisita al prot. n. 456914 del 19/08/2025, trasmetteva il proprio riscontro alle osservazioni della ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione pervenuta con nota prot. n. 437864 del 01/08/2025.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- con nota prot. n. 111185 del 30/10/2024, acquisita al prot. 533709 di pari data, il Comune di Brindisi, tra l'altro, trasmetteva “lo schema di convenzione approvato da questa amministrazione comunale ed allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di questa Amministrazione n. 374 del 21/11/2023”;
- con nota di trasmissione del verbale della seduta di Conferenza di Servizi indetta per il giorno 07/10/2024 in forma semplificata e asincrona, trasmesso con nota prot. n. 549322 del 08/11/2024, la scrivente Sezione chiedeva alla società evidenza dello stato dell'arte delle trattative finalizzate alla stipula della Convenzione con il Comune di Brindisi per le dovute misure compensative (ex D.M. 10/09/2010 ed ex

L.R. 28 del 07/09/2022) da formalizzare durante i lavori di Conferenza di Servizi, quale sede deputata alla definizione dei termini delle stesse;

- la E3 INTERNATIONAL S.r.l., con nota inviata a mezzo PEC al Comune di Brindisi, depositata sul portale Sistema Puglia in data 19/11/2024 ed acquisita al prot. n. 570115 di pari data, rappresentava all'Ente comunale l'assenza dello schema di convenzione approvato ed allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di questa Amministrazione n. 374 del 21/11/2023, e la difficoltà nell'acquisizione di detta convenzione, nonostante il proponente si fosse recato personalmente presso gli uffici comunali per acquisirne copia;
- in data 14/03/2025, con nota prot. n. 136156, la E3 INTERNATIONAL forniva evidenza di aver sollecitato, a mezzo PEC, il Comune di Brindisi in merito alla sottoscrizione della convenzione per le misure di compensazione (ex D.M. 10/09/2010 ed ex L.R. 28 del 07/09/2022). Tale convenzione, già inviata all'Ente in data 02/12/2024, risultava allegata alla suddetta nota;
- il Comune di Brindisi, tuttavia, non forniva riscontro alla proposta di misure di compensazione formulata in ultimo dalla Società in data 02/12/2024.

La Società proponente non è tuttavia manlevata dal riconoscimento di misure di compensazione a favore dell'amministrazione comunale, conformemente ai contenuti di cui all'allegato 2 del DL 10.09.2010, trattandosi di misure di compensazione territoriale a norma dell'art.1 della Legge regionale n.28/2022 e che i presupposti che determinano la necessità di riconoscerli nella misura massima dovuta sono stati accertati nel corso dell'iter conferenziale.

CONSIDERATO CHE, in ordine alle opere di connessione (Codice Rintracciabilità 353250862):

- in data 05/12/2022 la E3 INTERNATIONAL S.r.l. aveva fatto richiesta di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) per una potenza in immissione richiesta di 1.000 kW, sito in Strada Comunale n. 5, Brindisi;
- E-distribuzione S.p.A., in qualità di gestore delle stesse, con nota prot. P3709114 del 09/02/2023, prevedeva che l'impianto sarebbe stato allacciato alla rete di distribuzione in media tensione (MT) con tensione nominale di 20 kV, tramite la connessione in antenna dalla linea MT esistente denominata "BETA" (alimentata dalla Cabina Primaria "CP CASIGNANO"). La soluzione sarebbe consistita nella:
 - costruzione di una nuova Cabina di Consegna;
 - costruzione di una Cabina di Sezionamento;
 - costruzione di una linea aerea in cavo (tipo AL 35 mmq) per uno sviluppo di circa 700 m;
 - posa di cavi interrati (tipo AL 185 mmq) per l'ingresso e l'uscita dalle cabine;
- la E3 INTERNATIONAL S.r.l. accettava integralmente la soluzione di connessione proposta da e-distribuzione S.p.A. in data 05/04/2023;
- nella prima versione del progetto definitivo delle opere di connessione, trasmesso dalla E3 INTERNATIONAL ad e-distribuzione al fine dell'ottenimento del benestare necessario, il tracciato della linea aerea e il posizionamento della Cabina di Sezionamento interessavano marginalmente una zona di interesse archeologico. Poiché, ai sensi dell'art. 80 delle NTA del PPTR, è vietata *"la realizzazione di [...] elettrodotti sotterranei e aerei"* nelle zone classificate di interesse archeologico, la Società proponente presentava una revisione del progetto (Rev. 02 di giugno 2023) che includeva una lieve modifica del tracciato al fine di traslare la linea elettrica e le relative infrastrutture al di fuori dell'area vincolate e della sua zona di rispetto (area di buffer);
- E-distribuzione S.p.A., con nota trasmessa a mezzo PEC in data 22/06/2023, comunicava, in merito al

progetto definitivo revisionato trasmesso dalla E3 INTERNATIONAL S.p.A., l'esito positivo della verifica effettuata.

CONSIDERATO CHE, con riferimento al procedimento ambientale:

- la E3 International S.r.l., con nota acquisita al prot. 571403 del 19/11/2024, attestava formalmente, tramite una dichiarazione tecnica giurata, *“l'esenzione dalle procedure di valutazione d'impatto ambientale per il progetto considerato, il quale non risulta assoggettato alle disposizioni del DM 52 del 30/03/2015 del già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM, oggi MASE) in ordine al possibile abbattimento delle soglie dell'obbligo per l'assoggettamento alle procedure ambientali”*. L'asseverazione del tecnico abilitato si basava su tre argomentazioni principali:
 - potenza (soglia base): la soglia prevista dalla legge (sia nazionale, D.Lgs. 152/2006, sia regionale, L.R. 26/2022) per la Verifica di assoggettabilità a VIA è di 1 MW, l'impianto era quindi al di sotto della soglia standard;
 - non applicabilità del “Cumulo” (DM 52/2015): la valutazione tecnica escludeva l'applicazione del criterio del cumulo, in stretta aderenza al dettato normativo. Il Paragrafo 4.1 dell'Allegato al D.M. 30 marzo 2015 (Linee Guida) stabilisce che *“il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione”*. Tale specifica normativa limita l'obbligo di cumulo ai soli nuovi progetti contestuali (al fine di evitare il frazionamento artificioso di un'unica iniziativa), escludendo dal computo matematico della soglia gli impianti storici già realizzati ed in esercizio, i quali costituiscono mero “stato di fatto”;
 - idoneità dell'area: il D.L. 13/2023 ha innalzato la soglia per la VIA a 12 MW per gli impianti situati in “aree idonee”. Secondo la valutazione tecnica l'area di progetto rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2 del D.Lgs. 199/2021 (ubicazione in zona agricola a meno di 500 metri da impianto esistente cat. D/1 - Opificio). Il presupposto dell'idoneità dell'area per come attestata dal proponente non rileva nel caso di specie, posto che l'intervento trova sufficiente titolo di esclusione già nella disciplina generale, essendo la potenza nominale di progetto (0,99 MW) inferiore alla soglia base di assoggettabilità di cui alla L.R. 26/2022, indipendentemente dal regime derogatorio previsto per le aree idonee;
- ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi, autorità competente in materia ambientale, con parere prot. n. 77633 del 24/10/2024, ha recepito nelle premesse la non assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto in virtù della potenza nominale inferiore a 1 MW. Successivamente, a conclusione dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 19737 del 01/04/2025, l'Agenzia ha preso atto dei chiarimenti e delle integrazioni forniti dalla Società, segnatamente in ordine all'insussistenza di impatti cumulativi e alla non necessità del Piano di Monitoraggio Ambientale per opere non soggette a VIA, rimettendo all'Autorità Competente le determinazioni conclusive e non formulando ulteriori osservazioni ostative;
- il comma 2 dell'art.5 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 riferisce che l'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del medesimo art. 5, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (14 luglio 2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la scrivente Sezione avviava il procedimento istruttorio con comunicazione del 02/05/2024, prot. n. 210619, prima dell'entrata in vigore del D.L. 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024; pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto stesso, non si applica l'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

CONSIDERATO CHE la E3 INTERNATIONAL S.r.l. con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 530979 del 30/09/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, caricato nell'apposita Sezione del Portale Sistema Puglia *“Fase C – Progetto Definitivo Integrato”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore del Comune di Brindisi, a norma della Legge 239/2004 e DM 10/09/2010 e della L.R. 28 del 07/09/2022;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, di sussistenza delle condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto (art. 4), che consente alla Società di non redigere e presentare il Piano di Utilizzo (Allegato 5), obbligatorio solo per volumi superiori a 6.000 metri cubi o in presenza di VIA (art. 9), e di presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, la Dichiarazione di Utilizzo in conformità all'Allegato 6 dello stesso decreto. Non è tenuto, da parte della Società, neanche la redazione del Piano di Gestione e Smaltimento Rifiuti, in quanto trattasi di sottoprodotto (parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”*.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per

monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 526442 del 29/09/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 13/10/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 615993 del 03/11/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 26956 del 28/10/2025.

Inoltre:

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando contro-firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dalla Società sul portale Sistema Puglia nella sezione *D - Progetti definitivi*, adeguato alle risultanze conferenziali e alle prescrizioni degli enti;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0134127_20251002, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo e agli atti del procedimento, a favore della **E3 INTERNATIONAL S.r.l.**, con sede legale in Bari, Via Dalmazia Santo Spirito n. 22/B, Cod. Fis. e P. IVA 08561440721, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico denominato 156 Brindisi), sito nel Comune di Brindisi (BR) in contrada *“Gambetta”*, di potenza nominale prevista pari a 0,99 MWe;
- una nuova Cabina di Consegna;

- una Cabina di Sezionamento;
- una linea aerea in cavo (tipo AL 35 mmq) per uno sviluppo di circa 700 m;
- posa di cavi interrati (tipo AL 185 mmq) per l'ingresso e l'uscita dalle cabine;
- delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Luca Domina

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;

- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **procedura ambientale**, l’impianto in oggetto non ricade nel campo di applicazione della Verifica di Assoggettabilità a VIA in quanto la potenza nominale di progetto, pari a 0,99 MW, risulta inferiore alla soglia dimensione di 1 MW stabilita dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) e recepita dalla normativa regionale (L.R. 26/2022);
- l’impianto è di tipo fotovoltaico con moduli *“a terra”*, quindi non agrovoltaiico, e tale circostanza è consentita dall’articolo 5 del Decreto Agricoltura (DL 63/2024) in quanto rientra nella clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del medesimo articolo 5. Infatti, alla data di entrata in vigore del decreto, risultava già avviata la relativa procedura amministrativa (avvio del procedimento istruttorio in data 02/05/2024, prot. n. 210619), circostanza che esclude l’applicazione del divieto di installazione di impianti con moduli a terra previsto dall’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, l’intervento non rientra nella fattispecie soggetta ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Ai sensi dell’art. 89 delle NTA del PPTR, tale procedura

si applica esclusivamente agli interventi di “rilevante trasformazione del paesaggio”, categoria che la norma identifica con le opere soggette a procedura di VIA. Essendo il progetto in esame escluso dalla valutazione ambientale (come sopra specificato), viene meno il presupposto normativo per la qualificazione di “rilevante trasformazione”. Si prende altresì atto che, secondo quanto asseverato nella documentazione tecnica, le opere non interessano alcuno degli ‘Ulteriori Contesti’ paesaggistici di cui all’art. 38 delle NTA del PPTR.

- la comunicazione, prot. n. 526442 del 29/09/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per cui possono essere previste **misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 “*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*”.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l’ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **E3 INTERNATIONAL S.r.l.** in data 13/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, la E3 INTERNATIONAL S.r.l. deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, la Dichiarazione di Utilizzo in conformità all’Allegato 6 dello stesso decreto;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 - trattandosi di misure di compensazione territoriale a norma dell’art.1 della Legge regionale n.28/2022 e che i presupposti che determinano la necessità di riconoscerli nella misura massima dovuta sono stati accertati nel corso dell’iter conferenziale.

PRECISATO CHE:

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 526442 del 29/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario ing. Luca Domina confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **E3 INTERNATIONAL S.r.l.**, con sede legale in Via Dalmazia Santo Spirito n. 22/B, 70127 Bari – Cod. Fis. e P. IVA 08561440721, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico denominato 156 Brindisi), sito nel Comune di Brindisi (BR) in contrada "Gambetta", di potenza nominale prevista pari a 0,99 MWe;
- una nuova Cabina di Consegna;
- una Cabina di Sezionamento;
- una linea aerea in cavo (tipo AL 35 mmq) per uno sviluppo di circa 700 m;
- posa di cavi interrati (tipo AL 185 mmq) per l'ingresso e l'uscita dalle cabine;
- delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. Restano da acquisirsi tutti i nulla osta e/o permessi che attengono alla progettazione esecutiva o comunque prescritti prima dell'inizio dei lavori o dell'esercizio dell'impianto, per come richiesti dagli enti intervenuti nell'iter autorizzativo.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della sottoscrizione con le amministrazioni beneficiarie, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia e della validità del presente atto

ART. 4)

La **E3 INTERNATIONAL S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*. **La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.**

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente a queste ultime (opere per la connessione alla RTN), ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 526442 del 29/09/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5

della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre

dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da pagine progressivamente numerate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - nell'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Difesa:
 - Comando Militare Esercito "Puglia";
 - Marina Militare – Comando Marittimo Sud;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione Generale per i servizi territoriali, Div XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia, Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Ex Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale;
 - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia;

- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio;
 - Sezione Risorse Idriche;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei servizi territoriali – Servizio Territoriale BR;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi;
- all'Arpa Puglia:
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- alla RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- all'Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- all'ANAS, Struttura Territoriale Puglia;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- all'ENAC;
- a E-distribuzione S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **E3 INTERNATIONAL S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00311

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Luca Domina

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace